

## REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

## sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi e recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni accordi bilaterali e regionali conclusi tra gli Stati costieri quali la Convenzione di Helsinki del 1992 e la Convenzione di Barcellona del 1976 assicurano l'assistenza reciproca in caso di incidenti che provochi un inquinamento marittimo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 <sup>(3)</sup> ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata «l'Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 724/2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 ha attribuito nuovi compiti all'Agenzia nel campo della prevenzione e dell'intervento contro l'inquinamento provocato dalle navi, in risposta ai recenti incidenti nelle acque comunitarie, in particolare quelli delle petroliere «Erika» e «Prestige».
- (4) Per svolgere tali nuovi compiti di prevenzione e di intervento antinquinamento, il 22 ottobre 2004 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato un piano

d'azione in materia di preparazione e di intervento contro l'inquinamento da idrocarburi (in seguito denominato «il piano d'azione»), che definisce le attività di intervento dell'Agenzia contro l'inquinamento da idrocarburi e mira all'impiego ottimale delle risorse finanziarie di cui l'Agenzia dispone.

- (5) L'azione di intervento antinquinamento dell'Agenzia, secondo quanto definito dal piano d'azione, comprende attività di informazione, cooperazione e coordinamento e soprattutto la fornitura di assistenza operativa agli Stati membri, che viene realizzata mettendo a disposizione, su richiesta, navi supplementari per la lotta contro l'inquinamento allo scopo di combattere l'inquinamento da idrocarburi e altri tipi di inquinamento, come quello provocato da sostanze pericolose e nocive. L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione ai settori identificati come più vulnerabili senza pregiudizio per altri settori in stato di necessità.
- (6) Le attività dell'Agenzia in tale settore non dovrebbero esimere gli Stati costieri dalla responsabilità di disporre di adeguati meccanismi di intervento in caso di inquinamento e dovrebbero rispettare gli attuali accordi di cooperazione tra gli Stati membri o gruppi di Stati membri in questo settore. Nel caso di un incidente che provochi inquinamento marittimo, l'Agenzia deve aiutare lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati sotto la cui autorità si svolgeranno le operazioni di disinquinamento.
- (7) In conformità del piano d'azione, l'Agenzia deve svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di un servizio di sorveglianza centralizzato di immagini satellitari, nel rilevamento precoce dell'inquinamento e nell'identificazione delle navi responsabili. Il nuovo sistema migliorerà la disponibilità dei dati e aumenterà l'efficacia della reazione all'inquinamento provocato dalle navi.

<sup>(1)</sup> GU C 28 del 3.2.2006, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).